



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giustizia UE, sez. IV, 14 febbraio 2019, «salva» il rito super accelerato in materia di appalti.

Corte costituzionale

2. Corte cost., 22 febbraio 2019, n. 23, avalla il meccanismo di automatica cessazione dell'incarico del segretario comunale al termine del mandato del sindaco;
3. Corte cost., 21 febbraio 2019, n. 20, limita la pubblicazione online dei redditi dei dirigenti della PA.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

4. Cass. civ., sez. un., 19 febbraio 2019, n. 4889, al g.o. i danni derivanti dall'affidamento incolpevole sui titoli edilizi e certificati di abitabilità rilasciati dal Comune successivamente rivelatisi illegittimi;
5. Cass. civ., sez. un., 19 febbraio 2019, n. 4880, al g.o. la controversia sull'indennità ex art. 42 *bis* determinata dal commissario ad acta in sede di ottemperanza.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

6. Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2019, n. 1182, sul diniego di iscrizione nella *white list*;
7. Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2019, n. 1085, sulla motivazione del diniego di ammonimento orale;

8. T.a.r. per la Campania, sez. I, 14 febbraio 2019, n. 847, al g.a. l'impugnazione della revoca della autorizzazione al subentro nel contratto;
9. T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 5 febbraio 2019, n. 94, verifica della anomalia anche sul costo del lavoro autonomo.

Normativa ed altre novità di interesse

10. Corte cost. comunicato stampa del 20 febbraio 2019, bocciata la revoca automatica della patente nelle ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali.

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia UE «salva» il rito super accelerato in materia di appalti pubblici.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione quarta, ordinanza 14 febbraio 2019, C – 54/18 – Cooperativa Animazione Valdocco Soc. coop. soc. Impresa Sociale Onlus contro Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo e altri](#)

La Corte di giustizia, adita in sede di interpretazione pregiudiziale dal T.a.r. per il Piemonte con ordinanza 17 gennaio 2018, n. 88, ha stabilito che:

1. *“La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e in particolare i suoi articoli 1 e 2 quater, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che i ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione o esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli*

appalti pubblici debbano essere proposti, a pena di decadenza, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli interessati, a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione dagli stessi lamentata.

2. La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2014/23, e in particolare i suoi articoli 1 e 2 quater, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che, in mancanza di ricorso contro i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione degli offerenti alla partecipazione alle procedure di appalto pubblico entro un termine di decadenza di 30 giorni dalla loro comunicazione, agli interessati sia preclusa la facoltà di eccepire l'illegittimità di tali provvedimenti nell'ambito di ricorsi diretti contro gli atti successivi, in particolare avverso le decisioni di aggiudicazione, purché tale decadenza sia opponibile ai suddetti interessati solo a condizione che essi siano venuti o potessero venire a conoscenza, tramite detta comunicazione, dell'illegittimità dagli stessi lamentata“.

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di apposita News, a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Corte costituzionale

(2)

La Corte costituzionale avalla il meccanismo di automatica cessazione dell'incarico del segretario comunale al termine del mandato del sindaco.

[Corte costituzionale, sentenza 22 febbraio 2019, n. 23 – Pres. Lattanzi, Red. Zanon](#)

La Corte esclude l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., e, in particolare, che la previsione di un identico termine di durata dell'incarico di segretario comunale rispetto al mandato del sindaco si ponga in contrasto con i principi di correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa, posti a tutela della separazione fra politica e amministrazione, oltre che con il principio di continuità dell'azione amministrativa.

(3)

La Corte costituzionale limita la pubblicazione online dei redditi dei dirigenti della PA eccetto che per i dirigenti apicali.

[Corte costituzionale, ordinanza 21 febbraio 2019, n. 20 – Pres. Lattanzi, Red. Zanon](#)

La Corte, nel ritenere parzialmente fondata la q.l.c. sollevata dal T.a.r. per il Lazio, sez. I *quater*, con ordinanza 19 settembre 2017, n. 9828, per violazione, sia del principio di ragionevolezza, sia del principio di eguaglianza, limitatamente all'obbligo imposto a tutti i titolari di incarichi dirigenziali, senza alcuna distinzione fra di essi, di pubblicare le dichiarazioni e le attestazioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013 (generalizzata pubblicazione di dichiarazioni e attestazioni contenenti dati reddituali e patrimoniali - propri e dei più stretti congiunti -, ulteriori rispetto alle retribuzioni e ai compensi connessi alla prestazione dirigenziale.), ha statuito quanto segue:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli

incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-ter, del d.lgs. n. 33 del 2013, riferite agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, all'art. 5 della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata e resa esecutiva con la legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, riferite agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 CDFUE, all'art. 8 CEDU, all'art. 5 della Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981, nonché agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE, sollevate dal TAR Lazio, sezione prima quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di apposita News, a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

4)

Le Sezioni unite attribuiscono al g.o. la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'affidamento incolpevole riposto dall'acquirente di un immobile sui titoli edilizi e certificati di abitabilità rilasciati dal Comune successivamente rivelatisi illegittimi.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4889
– Pres. Vivaldi, Est. Sambito

Secondo le Sezioni unite spetta al g.o. la giurisdizione sulla controversia che il privato introduca, adducendo che la p.a. nell'omettere la dovuta sorveglianza ed i controlli prescritti dall'art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 nei confronti di un terzo costruttore e nell'emettere i provvedimenti abilitativi, lo abbia indotto a acquistare una parte dell'edificio realizzato, confidando incolpevolmente sulla relativa regolarità urbanistico-edilizia, rivelatasi inesistente.

Ciò in quanto “in tema di riparto della giurisdizione, l'attrazione (ovvero la concentrazione) della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio”;

Analogamente “...ciò che viene in rilievo nella presente controversia non è la legittimità dei titoli abilitativi relativi alla costruzione della Società Stella -che il Comune sottolinea, più volte, non esser stati impugnati – ma la situazione di diritto soggettivo, rappresentata dalla conservazione dell'integrità del patrimonio che il ricorrente assume esser stata lesa per avere acquistato una parte di quella costruzione sull'affidamento riposto sull'azione del Comune, rivelatasi invece negligente ed

inerte, sicchè i provvedimenti menzionati rilevano solo se ed in quanto idonei a fondare tale affidamento, e la relativa tutela risarcitoria non richiede la previa instaurazione di un giudizio innanzi al giudice amministrativo che accerti l'illegittimità di atti e comportamenti tenuti dall'amministrazione. In altri termini, la questione involta dalla domanda concerne l'apprezzamento del comportamento tenuto dalla p.a. non come espressione dell'esercizio di un potere, bensì nella sua oggettività a determinare il legittimo affidamento del privato, e così a cagionargli un danno, nella specie rappresentato dal ricorrente in svariate irregolarità edilizie ed urbanistiche dell'immobile acquistato".

Per una recente conferma del principio si veda Cass. civ., sez. un., ord. 13 dicembre 2018, n. 32365. In senso riepilogativo sulla problematica si rinvia alla News US dell' 8 ottobre 2018 a commento di Cass. civ., sez. un., ord. 24 settembre 2018, n. 22435.

5)

Le Sezioni unite attribuiscono al g.o. la domanda avente ad oggetto la determinazione dell'indennità ex art. 42 *bis* del d.lgs. n. 327 del 2001 anche qualora detta indennità sia stata determinata, in sede di giudizio di ottemperanza ad una sentenza del giudice amministrativo, mediante provvedimento del commissario *ad acta*, oggetto di reclamo, ai sensi dell'art. 114, comma 6, del c.p.a.

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4880](#)
[– Pres. Spirito, Est. Acierno](#)**

Secondo le Sezioni unite “Tale soluzione si giustifica in forza della natura del giudizio di ottemperanza e, in particolare, dei poteri attribuiti al giudice in questa peculiare fase. Quest’ultimo è chiamato non solo ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche - quando sorgano problemi interpretativi la cui soluzione costituisce l’indispensabile presupposto della verifica dell’esattezza dell’esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione (S.U.

17633/2003; 16469/2006; 23302/2011; 27277/2011). Nel caso di specie, pertanto, la proposizione del reclamo che abbia ad oggetto la contestazione dei criteri di determinazione dell'indennità ex art. 42 bis d.p.r. n. 327 del 2001, contenuti nel provvedimento di esecuzione del giudicato amministrativo, adottato dal commissario ad acta, introduce nella fase dell'ottemperanza un *thema decidendum* esterno alla giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza che la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, può essere devoluta soltanto al giudice cui è attribuita la giurisdizione, essendo l'unico dotato del potere di provvedere (S.U.27277 del 2011). Non rileva, al riguardo, che il provvedimento contestato sia stato adottato dal commissario ad acta, ovvero da un ausiliario del giudice amministrativo (art. 21 c.p.a.) presso il quale il giudizio di ottemperanza è stato radicato, non essendo sufficiente il rapporto funzionale a determinare una *vis attractiva* tale da modificare i criteri attributivi della giurisdizione in relazione alla causa petendi ed al *petitum* della *res iudicanda* oggetto del reclamo".

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.

(6)

La III Sezione del Consiglio di Stato si pronuncia sul diniego di iscrizione nella *white list* di una società che ha costituito un'associazione antiraket.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 20 febbraio 2019, n. 1182 – Pres. Frattini, Est. Ferrari](#)

Ha chiarito la Sezione che le disposizioni relative all'iscrizione nella cd. *white list* formano un corpo normativo unico con quelle dettate dal codice antimafia per le relative misure antimafia (comunicazioni ed informazioni), tanto che, come chiarisce l'art. 1, comma 52-bis, l. n. 190 del 2012, introdotto dall'art. 29, comma 1, d.l. n. 90 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, "l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per la quali essa è stata disposta"; "l'unicità e l'organicità del sistema normativo antimafia vietano all'interprete una lettura atomistica, frammentaria e non coordinata dei due sottosistemi - quello della cd. *white list* e quello delle comunicazioni antimafia - che, limitandosi ad un criterio formalisticamente letterale e di cd. stretta interpretazione, renda incoerente o addirittura vanifichi il sistema dei controlli antimafia".

Anche in relazione al diniego di iscrizione nella *white list* – iscrizione che presuppone la stessa accertata impermeabilità alla criminalità organizzata – è sufficiente il pericolo di infiltrazione mafiosa fondato su un numero di indizi tale da rendere logicamente attendibile la presunzione dell'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Ha affermato ancora la Sezione che la costituzione di una associazione antiracket è un nuovo strumento utilizzato dalla mafia per insinuarsi nell'economia del Paese: accreditarsi l'opinione pubblica e le forze dell'ordine, passando per vittima della criminalità organizzata, di cui, invece, si muovono le fila. Passare per vittima di un reato può essere un ottimo espediente per celare di essere, invece, tra i mandanti dello stesso.

(7)

La III Sezione del Consiglio di Stato chiarisce la portata della motivazione del diniego di ammonimento orale richiesto ai sensi dell'art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11.

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 15 febbraio 2019, n. 1085 – Pres. Garofoli, Est. Nocelli

Ha premesso la Sezione che l'ammonimento orale, previsto dall'art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 è una misura deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dall'art. 612-*bis* c.p.

Ai fini della sua emissione, pertanto, non è richiesta la piena prova della responsabilità dell'ammonito per le ipotesi di reato perseguite dal menzionato art. 612-*bis* c.p., ma il provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che recano un *vulnus* alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all'integrità della persona (Cons. Stato, sez. III, 7 settembre 2015, n. 4127). Anche all'ammonimento, infatti, deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che, come la Sezione ha ribadito di recente (Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758), informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione.

Ciò premesso, la Sezione ha chiarito la Sezione che l'ammonimento è un provvedimento discrezionale (Cons. Stato, sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4241), chiamato ad effettuare una delicata valutazione delle condotte poste in essere dallo *stalker* in funzione preventiva e dissuasiva, e deve quindi essere adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3, l. n. 241 del 1990.

Mai come per i provvedimenti aventi natura preventiva e anticipatoria l'obbligo di motivazione è essenziale nel nostro ordinamento ad evitare che detti provvedimenti, fondati su *fattispecie di pericolo*, sanzionino in realtà, arbitrariamente, una colpa d'autore e integrino, così, altrettante "pene del sospetto".

Correlativamente, però, anche i provvedimenti, essi pure discrezionali, con cui l'autorità amministrativa ritenga insussistenti i presupposti per l'emissione delle misure preventive devono essere debitamente motivati, ai sensi dell'art. 3, l. n. 241 del 1990, affinché non siano immotivatamente frustrate le esigenze di tutela della collettività e, nel caso delle misure di cui all'art. 8, d.l. n. 11 del 2009, dei singoli.

(8)

Il T.a.r. Napoli attribuisce al g.a. la giurisdizione sulla domanda di annullamento della revoca dell'autorizzazione al subentro dell'esecutrice di lavori.

[T.a.r. per la Campania, sezione I, sentenza 14 febbraio 2019, n. 847 – Pres. Veneziano, Est. De Falco](#)

Ha chiarito il T.a.r. che la domanda di annullamento della revoca dell'autorizzazione al subentro dell'esecutrice di lavori rientra nell'ambito della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 7 c.p.a., costituendo la revoca espressione di un potere amministrativo autoritativo, frutto di una valutazione tipicamente amministrativa.

(9)

Il T.a.r. Sardegna afferma che la congruità del costo del lavoro va verificata anche quando si tratti di rapporti di lavoro autonomo.

[T.a.r. per la Sardegna, sezione I, sentenza 5 febbraio 2019, n. 94 – Pres. D'Alessio, Est. Rovelli](#)

Ha chiarito il Tar che anche in un giudizio sull'anomalia dell'offerta non possano essere sindacate le modalità di organizzazione interna di un operatore economico, né è possibile ritenere che debbano essere imposti determinati tipi contrattuali in luogo di altri per ottenere la collaborazione dei prestatori d'opera. Ma, nel giudizio di verifica della possibile anomalia di un'offerta, se occorre valutare la congruità del costo del lavoro (e quindi la congruità e serietà dell'offerta), si deve ritenere comunque necessario, nei casi in cui non sia possibile fare un immediato riferimento agli importi dei

contratti collettivi nazionali - per la molteplicità delle modalità di lavoro anche non dipendente con le quali oggi è possibile assicurare una prestazione lavorativa - che la Stazione appaltante valuti la corretta determinazione del costo del lavoro anche con strumenti diversi. E ciò anche per il doveroso rispetto delle disposizioni dettate per la tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di lavoro, sicurezza e previdenza ai quali si è fatto prima cenno. Senza contare che la mancanza di un qualsiasi parametro nella valutazione della congruità del costo del lavoro "non dipendente" determinerebbe effetti palesemente distorsivi del mercato, quali quelli che sono stati evidenziati nella gara in esame.

Non può essere pertanto condiviso il principio secondo cui ogni valutazione sulla congruità del costo del lavoro della prestazione offerta nella fattispecie non poteva essere compiuta perché tra l'impresa e il prestatore d'opera di lavoro non dipendente esiste solo la libera contrattazione del compenso.

Se si affermasse la correttezza di tale principio, alle stazioni appaltanti sarebbe preclusa ogni forma di controllo sulla serietà e sostenibilità del costo del lavoro delle offerte presentate e della stessa serietà dell'offerta, soprattutto quando il costo del lavoro ne è, come nella fattispecie, un elemento preponderante.

Né può valere l'obiezione secondo cui le eventuali patologie sono questioni proprie della fase esecutiva del contratto. La procedura di gara serve, tra le tante altre cose, anche a prevenire situazioni patologiche quali quelle che possono determinarsi con la presentazione di un'offerta anomala.

Si deve quindi ribadire che non può essere condivisa la tesi secondo cui l'operatore economico che decide (legittimamente) di organizzarsi con collaboratori che non sono lavoratori subordinati è esentato da qualsiasi giustificazione in ordine al costo di tali collaboratori nell'offerta che ha presentato.

Alcuni parametri normativi esistono comunque, perlomeno da utilizzare come punto di riferimento per valutare la serietà e attendibilità di un'offerta e del costo del lavoro nella stessa dichiarata. Il diritto del lavoro (subordinato e autonomo) così come la disciplina del codice del consumo dettano disposizioni di mitigazione della forza contrattuale del committente. Per

esempio, l'art. 3 della recente l. 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" colpisce le clausole e le condotte abusive nonché l'abuso di "dipendenza economica" (art. 9, l. n. 192 del 1992). I copiosi riferimenti all'"abuso" presenti nell'articolato della citata l. n. 81 del 2017, per esempio, evocano il complesso tema delle relazioni sbilanciate tra soggetti economici (i cosiddetti "contratti asimmetrici"), nel cui ambito la dottrina ha elaborato la nozione di "terzo contratto".

Tale figura identifica quei contesti negoziali in cui, come accade sovente nel caso del lavoro autonomo, si rileva una debolezza non inerente a un determinato status, come per il consumatore, protagonista di un ideale "secondo contratto", ma relativa a una condizione di fatto di disparità economica che si riflette sul piano dell'equilibrio contrattuale.

L'ottica comune alle discipline in questione è spiccatamente rimediale. Ciò significa che quelle regole, sul piano individuale, mirano al ripristino in via giudiziale dell'equilibrio che il rapporto economico sbilanciato ha messo in discussione. Si parla non a caso di "giustizia contrattuale".

Occorre chiedersi se quelle regole che permeano ormai il sistema giuridico, possano operare altresì in funzione del perseguimento di più ampi obiettivi, come il miglioramento qualitativo della concorrenza. E la risposta deve ritenersi affermativa tanto che, esplorando il contesto dei rapporti asimmetrici tra imprese, si accosta alla lesione della libertà negoziale della parte debole la violazione dell'ordine pubblico del mercato.

Ha aggiunto la Sezione di essere consapevole del fatto che la l. n. 81 del 2017 non ha dettato anche disposizioni specifiche sul compenso dei lavoratori autonomi. Il principio cardine è la libera pattuizione del compenso e solamente in assenza di un accordo o di riferimenti a usi e tariffe si ammette l'intervento sussidiario del giudice ai sensi dell'art. 2225 c.c. che stabilisce il corrispettivo in base al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo, con la correzione del criterio di adeguatezza all'importanza dell'opera e al decoro della professione ex art. 2233 c.c.

Però da una lettura sistematica delle disposizioni della Direttiva 24/2014, delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, e dei principi che presidiano l'intera materia degli appalti si può giungere alla conclusione che la stazione appaltante non può completamente omettere di valutare, in sede di giudizio di anomalia dell'offerta, le modalità con le quali l'operatore economico che aspira ad ottenere una commessa pubblica, intende utilizzare e compensare i propri collaboratori.

Normativa ed altre novità di interesse

(10)

Corte costituzionale – Comunicato stampa del 20 febbraio 2019

La legge n. 41 del 2016 che ha introdotto il delitto di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, inasprendone le sanzioni, ha superato il vaglio di costituzionalità con riferimento al divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della "responsabilità non esclusiva" dell'imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

La Corte ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 del Codice della strada là dove prevede l'automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

